



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

I CONTENUTI D'ODIO E LA LORO RIMOZIONE NEL DIRITTO NAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA

Prof. Giovanni Ziccardi

MODENA- 4 NOVEMBRE 2021

IL TOPIC E LE SUE SFACCETTATURE

1. Diritto all'oblio – **Google Spain**
2. Cancellazione ex GDPR (art. 17)
3. Azioni giudiziarie mirate (casi «di cronaca» come Forza Nuova)
4. Garante Privacy (cyberbullismo) una iniziativa di poco successo?
5. Legge **tedesca**, legge **francese** e legge **austriaca**
6. Digital Service Act (interessante la parte sui contenuti)
7. Tempi di conservazione (limiti alla custodia dei dati sia in un'ottica di accountability sia di sicurezza) → GDPR
8. Proprietà industriale e intellettuale (modelli di cease and desist)
9. Indagini su pedopornografia, traffico di esseri umani e bambini, terrorismo, revenge porn, black markets e droghe (EUROPOL)



Sui contenuti d'odio





Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

13 maggio 2014*

«Dati personali — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati — Direttiva 95/46/CE — Articoli 2, 4, 12 e 14 — Ambito di applicazione materiale e territoriale — Motori di ricerca su Internet — Trattamento dei dati contenuti in siti web — Ricerca, indicizzazione e memorizzazione di tali dati — Responsabilità del gestore del motore di ricerca — Stabilimento nel territorio di uno Stato membro — Portata degli obblighi di tale gestore e dei diritti della persona interessata — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 7 e 8»

Nella causa C-131/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Audiencia Nacional (Spagna), con decisione del 27 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2012, nel procedimento

Google Spain SL,

Google Inc.

contro

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),

Mario Costeja González,



(65) Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia revocato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.



(66) Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.



Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (C65, C66)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;



f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.





Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di Roma

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

- Art. 321 co. 3 c.p.p. -

Il P.M.

Visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato a carico di:

1. [REDACTED] nato [REDACTED] residente [REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED] nato [REDACTED] residente [REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED] nato [REDACTED] residente [REDACTED]
4. [REDACTED] nato [REDACTED]

a) per il reato di cui agli artt. 110, 414 co. 1, 2 e 3, perché in concorso tra loro, redigendo, sottoscrivendo e, dunque, pubblicando sul sito internet www.forzanuova.eu, il comunicato "Altro che forza Nuova. Il popolo ha alzato il livello dello scontro. E non si fermerà." - che qui deve intendersi integralmente trascritto raggiungibile attraverso la URL:[http://www.forzanuova.eu/altro-che-forza-nuova-il-popolo-ha-alzato - il- livello-dello-scontro-e-non-si-fermera/](http://www.forzanuova.eu/altro-che-forza-nuova-il-popolo-ha-alzato-il-livello-dello-scontro-e-non-si-fermera/), in particolare affermando: "Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l'attuazione accelerata del Great Reset, ora la musica è cambiata e il direttore d'orchestra e compositore è solo il popolo in lotta – costretto a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, l'attacco alla CGIL rientra perfettamente in questo quadro analitico – che ha deciso di alzare il livello dello scontro.

Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il green pass non verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi.", istigavano pubblicamente a commettere una pluralità di delitti e contravvenzioni ed in particolare i reati p. e p. dagli artt. 419 co. 1 e 2, 337 e 339 co. 1, 2 e 3 c.p., art. 18 R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

In Roma il 10.10.2021



ASPETTI INVESTIGATIVI

- **OSINT** (per recuperare informazioni su possibili violazioni).
- **Data carving** e ricostruzione delle informazioni
- Cancellazione **sicura** dei dati e tecniche di anti-forensics (memorizzazione dei dati in aree del sistema difficili da individuare)
- Conoscenza delle «aree» di telefoni, tablet, piattaforme e server per comprendere dove rimuovere
- Aspetti investigativi e ricerche su dati di persone **decedute**



DA DOVE SI INIZIA DI SOLITO?

- Contattare **direttamente** la persona o il sito web per domandare la rimozione
- Ottenere un provvedimento del **giudice** o di una **autorità** per chiedere la rimozione
- Mandare una **diffida**, ad esempio in base a una normativa specifica
- Utilizzare la normativa **giornalistica** (pensate a Carta di Treviso e protezione dei minori)



DA DOVE SI INIZIA DI SOLITO?

- Chiedere la **de-indicizzazione** al motore di ricerca o all'archivio del sito
- Cercare di sostituire il contenuto negativo con positivi affidandosi a un sistema di gestione della **reputazione**
- Usare gli strumenti di segnalazione o **flag** sperando in una reazione automatizzata del sito



1.

UN PRIMO TENTATIVO ITALIANO DEL 2017



LANCI GIORNALISTICI NEL 2017

«Foto e video imbarazzanti o offensivi, post sui social network in cui si è minacciati, offesi, insultati possono essere **rimossi** se la vittima di cyberbullismo, con più di 14 anni, o un suo genitore **ne fanno richiesta**».

«Dal giugno 2017, infatti, è in vigore la **legge 29 maggio 2017, n. 71**, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».



PROCEDURA EASY

La richiesta della rimozione dei contenuti offensivi dalla rete può essere fatta al **Garante** per la protezione dei dati personali, (se il gestore del sito internet o del social media non ha dato risposta **entro 24 ore**).

Sarà il Garante a provvedere direttamente entro 48 ore.

«Provvedere»? Cosa si intende?



Istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco in materia di cyberbullismo

(ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

Al Gestore del sito internet o del social media

Il/La sottoscritto/a _____ (¹), nato/a a _____
il _____, residente a _____, via/p.za _____
tel. _____, e-mail/PEC _____ *(inserire
recapiti al quale si può essere contattati e selezionare, di seguito, l'opzione pertinente),*

minore ultraquattordicenne,

ovvero

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore _____, nato a _____
il _____,



SEGNALA

1. Di essere stato/a vittima ovvero che il minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale è stato vittima di cyberbullismo (*eliminare la locuzione che non interessa*), in particolare i comportamenti posti in essere, **realizzati per via telematica** e di seguito sinteticamente descritti, consistono in (*selezionare la/e fattispecie rilevanti*)

- Pressione
- Aggressione
- Molestia
- Ricatto
- Ingiurie
- Denigrazione
- Diffamazione
- Furto d'identità
- Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati

Ovvero

¹ Avvertenza: la segnalazione o il reclamo può essere presentata direttamente anche da minori d'età ultraquattordicenni ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. Pertanto si prega il segnalante di fornire le pertinenti informazioni.

- Diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto il minore ovvero uno o più componenti della famiglia del minore (*rimuovere l'informazione non rilevante*) allo scopo intenzionale e predominante di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

2. che la diffusione di contenuti lesivi dell'interessato/a è avvenuta (*selezionare la casella pertinente*):

- sul sito internet _____ all'indirizzo web (necessario indicare URL) _____
- social media (*necessario inserire individuazione univoca*) _____
- altro (*necessario specificare*) _____

3. Allega i seguenti documenti /ad es. immagini, video, screenshot, etc.):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____



4. Inserire una sintetica descrizione dei fatti:

Tanto premesso,

RICHIEDE AL GESTORE DEL SITO INTERNET O DEL SOCIAL MEDIA

Di disporre, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, l. n. 71/2017, l'oscuramento, la rimozione o il blocco della diffusione dei dati personali sopra descritti e, pertanto, di comunicare di aver assunto l'incarico e provvedervi entro 24 ore dalla presentazione della presente istanza nonché di provvedere entro 48 dalla presentazione della stessa, pena la successiva analoga richiesta al Garante² per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 2, comma 2, l. n. 71/2017 nonché 143 e 144, d. lgs. N. 196/2003.



Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di (*selezionare la casella pertinente*):

- aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti presso _____;
- di non aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti.

Luogo, data

Nome e cognome



Il testo della legge?

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può **inoltrare** al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media **un'istanza** per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, **previa conservazione dei dati originali**, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.



La legge

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere **assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento**, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro **quarantotto ore** non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, **provvede** ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Art. 143 (Decisione del reclamo)

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.
4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152.

Art. 144 (Segnalazioni)

1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.
2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.



Valutazione insieme del «tentativo»?

- Poco successo?
- Difficoltà pratiche?
- Assenza dei genitori nella procedura?
- Possibilità concreta che un 14enne si presenti di sua iniziativa per iniziare una procedura simile?
- Potere contrattuale dell'Autorità Garante?
- Mancata assistenza delle forze dell'ordine?



POSSIAMO RACCOGLIERE MATERIALE UTILE?

Come può procedere lo studioso per valutare
impatto

- RICERCA MOTORE DI RICERCA GARANTE:
nessun risultato
- CONTATTO CON ASSOCIAZIONI O
PROFESSIONISTI?
- CASI SINGOLI?



2.

LA POLITICA LEGISLATIVA DEI SINGOLI STATI



Germania

La legge per la tutela dei diritti sui social network (NetzDG) è entrata in vigore in Germania il 1° ottobre **2017**.

La legge impone una procedura efficace e trasparente per gestire i ricorsi per la rimozione dei contenuti illeciti, definiti nella NetzDG e impone ai social network di pubblicare un **rapporto sulla trasparenza** su base semestrale.



Germania

3 articoli

3 principali obblighi a carico del fornitore di servizi nelle reti sociali, stabilendo le relative sanzioni in caso di mancata osservanza. I principali obblighi riguardano:

1. l'elaborazione di una relazione semestrale sul trattamento dei reclami concernenti i contenuti illegali;
2. la rimozione o il blocco di tali contenuti entro un tempo definito;
3. l'individuazione del soggetto ricevente servizi in Germania.



Francia

A seguito dell'impugnazione di un gruppo di parlamentari, il 18 giugno 2020 il Consiglio Costituzionale francese ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli della cosiddetta legge Avia, approvata a luglio 2019 e adottata il 13 maggio 2020.

La legge in questione, dal nome della deputata proponente, prevedeva degli specifici obblighi per le piattaforme del web e gli operatori di comunicazione, simile alla NetzDG tedesca.



Francia

Il Consiglio Costituzionale ha cancellato parte dell'articolo 1, e gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, nonché parte di altri articoli.

Gli obblighi sono due:

Obbligo di rimozione di contenuti terroristici o pedopornografici su segnalazione dell'autorità amministrativa entro 1 ora a pena di reclusione fino a 1 anno e 250mila euro di multa.

Obbligo di rimozione dei contenuti di incitamento all'odio e di discriminazione razziale o sessuale entro le 24 ore dalla segnalazione di un qualsiasi utente a pena di multe fino al 4% del fatturato (massimo 1,25 milioni).



Francia

Anche se la diffusione di immagini pedopornografiche, l'incitamento all'odio e il terrorismo costituiscono gravi abusi che compromettono l'ordine pubblico e i diritti dei cittadini, secondo il Consiglio Costituzionale francese non si può dimenticare che le misure di contrasto possono interferire con la libertà di espressione. Nel caso specifico l'interferenza non è giustificata e risulta sproporzionata per vari motivi:

- Assenza di garanzie sufficienti.
- Imposizione di obblighi impossibili da soddisfare.
- Responsabilità oggettiva e reato indefinito.
- Conflitto di norme.



Francia

Il reato commesso dalla piattaforma che non rimuove non è sufficientemente definito, in quanto potrebbe essere semplicemente la conseguenza di una negligenza dell'operatore.

Inoltre, la diffusione di contenuti di hate speech online soggiace già a altre regolamentazioni normative, per cui l'ulteriore obbligo finisce per essere ridondante e determinare possibili conflitti tra norme.



Francia

Soprattutto, il Consiglio contesta i tempi ridottissimi per le piattaforme del web nell'attuare le rimozioni, e il fatto che non vi sono definizioni certe per alcuni tipi di contenuti (come hate speech), con ciò rendendo impossibile alle aziende una valutazione corretta del contenuto.



Francia

Tranne che per i contenuti pedopornografici, per i quali non esiste alcun contesto lecito, per tutti gli altri tipi di contenuti la liceità dipende sempre dal contesto quindi l'illegalità non è manifesta.

Un eventuale ricorso contro la richiesta di rimozione non è sospensivo, per cui il periodo di tempo previsto dalla segnalazione non consente in alcun modo di ottenere una decisione di un giudice prima dell'oscuramento del contenuto.



Francia

L'effetto è quello di obbligare le piattaforme, per non essere sanzionate, a governare i contenuti online sulla base di una segnalazione di un qualsiasi utente, senza la possibilità di accesso ad un'autorità competente, e quindi rimuovere tutti i contenuti dubbi con un grave impatto sulla libertà di espressione.

In sostanza il rischio è che le piattaforme rimuovano i contenuti solo perché sono stati segnalati e non perché sono illeciti.



Francia

Anche nel caso in cui la segnalazione pervenga dall'autorità amministrativa (per i contenuti pedopornografici e terroristici) i tempi ridotti (1 ora) impediscono qualsiasi accesso legale, e quindi la misura è ritenuta dal Consiglio sproporzionata e in violazione della libertà di espressione.



Austria

On April 1st 2021, the KoPl-G came in force in Austria. The provision of the KoPL-G seems to be inspired by the German NetzDG.

Applies to all platforms globally that have a certain connection to Austria

Domestic and foreign communication platforms that have more than 100,000 users in the last year and more than 500,000 EUR sales fall into the scope of the Act. Platforms that only provide sales and agent services for goods or real estate that are created by media entities with journalistic content, educational platforms and online encyclopedias are excluded. An exception has been made for video platforms regarding broadcasts and user-generated videos.



Austria

New obligation: Review & remove

Like the NetzDG, the KoPL-G requires easy to find, permanently available and easy to use functionalities to report illegal content. The content shall be deleted within 24 hours if the illegality is obvious to a legal layperson. Where the illegality of the content can only be identified by a detailed review, the provider of the social network shall remove the content no later than seven days after finishing the review. Content is unlawful if it constitutes a criminal offence according to Austrian Criminal Code including stalking, persistent harassment, unauthorized image recording and pornographic presentations of minors.



Austria

Complaint procedure against “overblocking”

The user that reported the content as well as the reported user shall be informed about the decisive reasons of removing content to ensure the transparency of the process. The KoPI-G requires further that platform providers offer a transparent review proceeding relating to the decision of removing or retaining content. In order not to excessively restrict the users’ freedom of opinion, Sec. 3 (4) KoPL-G gives the reported and the reporting user the possibility to have the platform’s decision on (non-) deletion reviewed again.



Austria

Duty to appoint a local representative

Social networks are obligated to appoint a representative for official and judicial service. Unlike the German NetzDG, the KoPL-G involves appointing a German-speaking responsible officer residing in Austria that has the required competences and resources to ensure compliance with the Act. This officer needs to be a natural person whereas the representative can also be a legal person. It is also possible that one person is responsible for both positions.



Austria

To dos for social media operators

Social network providers should act soon to include the required functionalities on their websites, and appoint a service agent as well as a representative. The supervisory authority is entitled to review if the obligations are complied with, otherwise a fine can be imposed.



3.

IL FUTURO? UNIONE EUROPEA?



La situazione

Germania, Francia e Austria sono stati gli unici stati a fare un salto in avanti nella rimozione contenuti d'odio

Critiche dall'Europa: dicembre 2020 pubblicazione di una proposta del Parlamento per evitare frammentazione di approcci in Europa.

Si chiama Digital Service Act



UE: PROPOSTA DSA

- Obbliga le piattaforme a allestire dei flagging systems efficaci
- In pratica sono online forms dove chiunque può notificare di aver trovato qualcosa che da loro è considerato contenuto illegale
- Potere all'utente ma non è una prova di attuale illegalità del contenuto.
- Però hanno effetto di generare actual knowledge nella piattaforma generando responsabilità nei provider
- Chiunque può segnalare per qualsiasi motivo



UE: DSA

- Si usa la legal liability per spingere le piattaforme a moderare meglio i contenuti
- Cosa si fa? Si rimuove sperando che l'utente non faccia problemi
- Delete first – think later
- Se non procedono in fretta, sanzioni severe
- Bisogna creare un servizio interno ad hoc di governance di questo sistema



APPROCCIO DEL DSA

- Più potere agli utenti per il report di contenuti illegali
- Modalità facili ed efficaci
- Canale privilegiato per i trusted flaggers (enti che devono dimostrare particolari competenze ed expertise) che segnalano contenuti illegali e cui le piattaforme devono reagire con priorità
- Misure di mitigazione da parte delle grandi piattaforme a livello di organizzazione dell'intero servizio per la protezione dei loro utenti



Codici di Condotta?

Il 30 maggio 2016 la Commissione ha adottato il Codice di condotta sulla lotta all'odio illegale online, firmato da Facebook, Google, Microsoft e Twitter, cui si sono aggiunti nel 2018 anche Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion e jeuxvideo.com .



Codici di Condotta?

Il Codice di Condotta richiede che le società “valutino la maggior parte delle notifiche valide per la rimozione delle espressioni di odio illegale in meno di 24 ore e rimuovano o disabilitino l’accesso a tali contenuti, se necessario”; peraltro, i firmatari dovrebbero prevedere un sistema di notifica di rimozione che consenta loro di rivedere le richieste di rimozione “alla luce delle loro regole e delle linee guida comunitarie e, se necessario, delle leggi nazionali che recepiscono la decisione quadro 2008/913/GAI”.



Codici di Condotta?

L'adesione al Codice di Condotta comporta l'elaborazione permanente di procedure interne e l'offerta di formazione al personale in modo che sia possibile esaminare entro 24 ore la maggior parte delle richieste giustificate di rimozione di contenuti che incitano all'odio; se necessario, i firmatari dovranno procedere alla cancellazione di tali contenuti o dovranno renderli inaccessibili.



Codici di Condotta?

Il Codice di Condotta prevede, tra le sue disposizioni, quanto segue:

le aziende informatiche predispongono procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni riguardanti forme illegali di incitamento all'odio nei servizi da loro offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso;



Codici di Condotta?

Al ricevimento di una segnalazione valida volta alla rimozione di contenuti di incitamento all'odio, le aziende informatiche la esaminano alla luce delle regole e degli orientamenti da esse predisposti e, ove necessario, delle leggi nazionali di recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI, affidando l'esame a squadre specializzate;



Codici di Condotta?

Le aziende informatiche esaminano in meno di 24 ore la maggior parte delle segnalazioni valide e, se necessario, rimuovono tali contenuti o ne disabilitano l'accesso;

Le aziende informatiche contano sul sostegno degli Stati membri e della Commissione europea per garantire l'accesso a una rete rappresentativa di partner delle organizzazioni della società civile e di "relatori di fiducia" in tutti gli Stati membri che possano contribuire a trasmettere avvisi di alta qualità;



Codici di Condotta?

Le aziende informatiche organizzano periodicamente formazioni per il proprio personale per informarlo sugli sviluppi sociali in corso e si scambiano opinioni sulle possibilità di ulteriori miglioramenti;

le aziende informatiche intensificano la loro cooperazione con altre piattaforme e altri operatori dei media sociali per migliorare la condivisione delle migliori pratiche.



Codici di Condotta?

L'8 settembre 2020, la vicepresidente della Commissione europea ai valori dell'Ue, Vera Jurova, ha annunciato che anche Tik Tok ha aderito al codice di condotta volontario contro l'incitazione all'odio online.

